

Prot. 4138/2021. U. del 18/10/2021



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Siena

AL SIG. QUESTORE DI SIENA

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA

AI COLLEGHI SOSTITUTI

AI MAGISTRATI VPO

AI DIRETTORI AMMINISTRATIVI

AI FUNZIONARI

AI RESPONSABILI DELLE SEGRETERIE P.M.

ALL'UFFICIO ESECUZIONE PENALE

AI RESPONSABILI DELLE SEZIONI DI P.G.

E, P.C.

AL SIG. PROCURATORE GENERALE DI FIRENZE

AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

ALLA SIG.RA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE FORENSE

Oggetto: LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 134/2021 - RIFORMA PENALE

La legge n. 134/2021 all'art. 2, rubricata *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione del codice di procedura penale e disposizioni di accompagnamento della riforma*, prevede le seguenti disposizioni che entrano in vigore il **19 ottobre 2021**:

a) comma 1, modifiche alla disciplina della prescrizione;

b) commi da 2 a 6, l'introduzione dell'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, cui sono collegati i commi 16 e 17 che istituiscono il comitato per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria;

c) commi da 7 a 10, previsione di una più precisa identificazione di alcune categorie di persone sottoposte al procedimento penale, cioè apolidi, persone delle quale è ignota la cittadinanza, cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea privi del codice fiscale o che sono attualmente, o sono state in passato titolari anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea;

d) commi da 11 a 13, modifiche dirette a una maggiore tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, estendendo anche alle vittime dei reati previsti in forma tentata e alle vittime di tentato omicidio la portata applicativa di norme introdotte con la legge n. 69/2019 (c.d. Codice rosso);

e) comma 14, estensione dell'obbligo di comunicazione, al difensore nominato dall'indagato/imputato, arrestato o detenuto (oltre che all'Autorità competente), delle impugnazioni e delle dichiarazioni presentate al direttore dell'istituto penitenziario;

f) comma 15, previsione dell'arresto obbligatorio in caso di delitto di cui all'art. 387-bis c.p. (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa);

g) commi 18 e 19, disposizioni sul Piano per la transizione digitale della amministrazione della giustizia; commi 20 e 21 istituzione del Comitato per la digitalizzazione del processo;

h) commi da 22 a 25, disposizioni finanziarie.

La lettera c) del comma 1 in esame, introduce nel codice penale l'articolo 161-bis, rubricato "Cessazione del corso della prescrizione" che, al primo periodo, prevede: "Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado.". La nuova disposizione conferma, in sostanza, la disciplina della prescrizione contenuta nel secondo comma dell'art. 159 c.p. come modificato dalla legge n. 3 del 2019 (cd legge spazzacorrotti) applicabile ai fatti commessi **dal 1° gennaio 2020**. Il nuovo art. 161-bis c.p. disciplina, inoltre, al secondo periodo, la ripresa del computo della prescrizione nel caso di annullamento con regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore dalla definitività della sentenza che dispone l'annullamento. Il comma 1 in esame, infine: - abroga il secondo comma dell'art. 159 c.p., assorbito dalla modifica indicata introdotta dall'art. 161-bis, c.p. primo periodo (lett. a); - **interviene sull'art. 161 c.p. rendendo la mera emissione del decreto penale di condanna causa di interruzione della prescrizione, non più blocco della stessa (lett. b).**

L'articolo 2 della l. n. 134/2021, ai commi da 7 a 10, introduce disposizioni che mirano a garantire una compiuta identificazione di alcune categorie di persone sottoposte al procedimento penale (indicate oltre come persone suindicate). Trattasi, in larga parte, di attività che venivano già realizzate dalla polizia giudiziaria e dalla Procura (ad esempio, con riferimento al codice univoco identificativo CUI). Si prevede che nei provvedimenti destinati a essere iscritti nel casellario giudiziale è riportato il della persona nei cui confronti il provvedimento è emesso, quando si procede nei confronti delle persone suindicate. La norma rinvia, in sostanza, alle disposizioni di cui al D.P.R. 313 del 2002 (Testo unico del casellario) che, all'articolo 4, prevede l'iscrizione di ogni provvedimento giudiziario e amministrativo per estratto anche del codice identificativo della persona cui si riferisce il provvedimento e all'art. 43 fissa modalità per l'adozione di specifiche regole per consentire la sicura riferibilità di un procedimento alle persone suindicate. **Il comma 8 integra l'articolo 349, comma 2, c.p.p. che disciplina l'identificazione da parte della polizia giudiziaria della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini. Ciò vuol dire che la polizia giudiziaria quando procede nei confronti di una delle categorie di persone suindicate deve trasmettere al pubblico ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunicare il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini.**

Il comma 9 integra l'articolo 431 c.p.p, sulla formazione del fascicolo del dibattimento, prevedendo che, quando si procede nei confronti di una delle persone suindicate, all'interno di esso venga

allegata copia del cartellino fotodattiloscopico, con indicazione del codice univoco identificativo. Il comma 10 integra l'articolo 110 disp. att. c.p.p. che elenca i certificati da richiedere quando il nome della persona alla quale il reato è attribuito è stato iscritto nel registro delle notizie di reato. Viene inserito un nuovo comma 1-bis per cui quando il reato è attribuito a una delle persone suindicate la segreteria acquisisce, ove necessario, una copia del cartellino fotodattiloscopico e provvede, in ogni caso, ad annotare il codice univoco identificativo della persona nel registro delle notizie di reato.

Ciò premesso, si divulgano, previa interlocuzione via email con i sostituti dell'ufficio, le seguenti direttive.

Il personale delle Segreterie dei Sostituti verificherà, all'atto della ricezione del fascicolo con la notizia di reato, l'effettiva trasmissione: a) del cartellino fotodattiloscopico; b) e della comunicazione del codice univoco identificativo della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini. Nell'apposito campo del Registro Sicp sarà inserito il codice identificativo; - il personale dell'Ufficio iscrizioni, qualora il codice identificativo è allegato alla notizia di reato, provvederà ad inserire detto codice nel Sicp; - il personale dell'Ufficio dibattimento inserirà nel fascicolo del dibattimento da trasmettere al Tribunale una copia del cartellino fotodattiloscopico con indicazione del codice univoco identificativo

L'art. 2 della l. n. 134/2021, commi da 11 a 13, estende la portata applicativa di alcune modifiche introdotte con legge n. 69/2019 (c.d. Codice rosso): a) alle vittime dei delitti ivi previsti in forma tentata (nella legge n. 69/2019 il riferimento era ai soli singoli delitti, senza specificazione se si trattasse degli stessi in forma tentata o consumata); b) alle vittime del delitto di tentato omicidio.

L'art. 2, comma 15, della l. n. 1234/2021 modifica l'art. 380, comma 2, lett. l-ter), c.p.p. aggiungendo ai delitti di maltrattamenti e di atti persecutori quello di cui all'art. 387-bis c.p., introdotto dalla cd. legge codice rosso. Dall'entrata in vigore dell'art. 387-bis c.p. si è rilevato che il limite massimo edittale (reclusione di tre anni) non consente l'arresto facoltativo. Peraltro, l'aver il legislatore previsto come delitto la violazione degli obblighi in esame evidenzia un evidente disvalore della condotta e la necessità di tutelare la vittima, con la conseguente necessità quantomeno di una rigorosa applicazione dell'aggravamento della misura in atto previsto dall'art. 276 c.p.p.

La norma approvata, per mere ragioni di coordinamento tra le disposizioni, non assicura la finalità perseguita dal legislatore in quanto il PM sarà tenuto a disporre l'immediata liberazione dell'arrestato per la violazione dell'art. 387-bis c.p. nonostante la legittimità dell'arresto, peraltro obbligatorio. Dal testo emerge un evidente difetto di formulazione che non ha tenuto conto delle diverse fasi che si susseguono nel caso di arresto: - la fase della convalida (o meno) da parte del giudice (previa richiesta del pubblico ministero), si limita a verificare la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria in ordine all'eseguito arresto nella flagranza o quasi flagranza di un reato (art. 380 c.p.p. o 381 c.p.p.); - la fase dell'applicazione della misura coercitiva da parte del medesimo giudice (previa richiesta del pubblico ministero), che consente di applicare alla persona nei cui confronti è intervenuta la decisione sulla convalida misure, custodiali (custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari) o non custodiali (divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, divieto e obbligo di dimora).

L'applicazione di una misura coercitiva (anche custodiale) fuori dei limiti di pena previsti dal comma 1 dell'art. 280 c.p.p., è possibile solo nel caso di arresto facoltativo previsto per i delitti indicati

dall'art. 381, comma 2, c.p.p. (che, infatti, prevedono una pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione e, perciò, di norma non consentono l'applicazione della misura cautelare), manca invece un'analoga disposizione per le ipotesi dell'arresto obbligatorio, ove è inserita la violazione dell'art. 387-bis, c.p., indipendentemente dall'esito della convalida non potrà che disporsi la liberazione dell'arrestato, non essendo consentite interpretazioni estensive o analogiche, venendo in rilievo lo status libertatis. È appena il caso di sottolineare che l'arresto per la violazione dell'art. 387-bis c.p. e l'adozione di una misura coercitiva consentirebbero di richiedere l'aggravamento della misura adottata e di giungere a una tempestiva decisione del Giudice.

I doveri della polizia giudiziaria: a) obbligo di arrestare nella flagranza e quasi flagranza della violazione dell'art. 387-bis c.p., senza margine di discrezionalità come per ogni altra ipotesi di arresto obbligatorio. La fattispecie delittuosa in esame che sanziona "Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384 bis del medesimo" impone alla polizia giudiziaria di verificare l'operatività della misura coercitiva in atto ai sensi dell'art. 387-bis c.p. e delle prescrizioni imposte; - b) immediata informativa (telefonica) al PM di turno dell'intervenuto arresto (art. 386, comma 1, c.p.p.); - c) consegna all'arrestato della comunicazione dell'intervenuto arresto e comunicazione al difensore d'ufficio o di fiducia (art. 386, comma 1 e 2, c.p.p.); - d) verifica dell'insussistenza dei casi di immediata liberazione dell'arrestato ex art. 389, commi 1 e 2, c.p.p. (errore di persona o arresto fuori dei casi consentiti dalla legge); - e) messa a disposizione del PM dell'arrestato "al più presto e comunque entro le ventiquattro ore dall'arresto" (art. 386, comma 3, c.p.p.), mediante conduzione nella casa circondariale o nel luogo di esecuzione (art. 386, comma 4, c.p.p.), salvo che il PM disponga gli arresti domiciliari); - f) trasmissione del verbale di arresto (e dei relativi atti) – anche per via telematica – al PM nello stesso termine di ventiquattro ore.

Ricevuta telefonicamente la notizia dell'arresto, **il P.M. come per ogni altro caso di arresto obbligatorio:** - si confronterà, sulla ricorrenza del reato e sullo stato di flagranza o quasi flagranza, riservando il successivo dovuto approfondimento all'atto della lettura degli atti depositati; - verificherà la rara ipotesi di cui all'art. 389 c.p.p. (errore di persona o arresto fuori dei casi consentiti) al fine di valutare l'adozione con la massima urgenza il provvedimento di liberazione, previa consegna degli atti col mezzo più rapido.

Trattandosi di reato di competenza del Tribunale monocratico e a citazione diretta, valuterà, in via preliminare, se procedere a direttissima nelle forme dell'art. 558 c.p.p., o con presentazione diretta da parte della polizia giudiziaria ex commi 1 e 2, ovvero previa messa a sua disposizione ex comma 4, rappresentandosi il tema dello status libertatis dell'arrestato dopo l'eventuale intervenuta convalida. In proposito, va precisato che ai sensi dell'art. 121 disp. att. c.p.p. il PM deve disporre l'immediata liberazione dell'arrestato (in aggiunta a quanto previsto dall'art. 389 c.p.p.) "quando ritiene di non richiedere l'applicazione di una misura coercitiva", formula che comprende necessariamente l'ipotesi in cui non può richiedere alcuna misura coercitiva perché non consentito dalla legge, esito obbligato per quanto già sopra detto.

Ne consegue: l'impossibilità di procedere a direttissima nel caso di messa a disposizione ex art. 558, comma 4, c.p.p.; - l'inopportunità, comunque, di consentire l'immediata presentazione dell'arrestato al Giudice della direttissima ai sensi dell'art. 558, commi 1 e 2, c.p.p. 17 che, in linea teorica, potrebbe

consentire la pronuncia sulla convalida, l'immediata liberazione dell'arrestato e il prosieguo nelle forme del giudizio direttissimo in stato di libertà.

In conclusione, si ritiene che il PM di turno disponga la messa a disposizione dell'arrestato, con conseguente applicabilità dell'art. 386, comma 4, c.p.p. procedendo, poi, in primo luogo, a impartire ordini sulla custodia dell'arrestato fino al momento in cui non sia posto a sua disposizione. Non potrà disporre le particolari modalità di custodia previste nel caso di celebrazione di direttissima ex art. 558 c.p.p. (dunque, custodia in camera di sicurezza), ma potrà stabilire che l'arrestato sia collocato agli "arresti domiciliari" se ha un domicilio idoneo (art. 386, comma 5, c.p.p.), salve stringenti esigenze di tutela della persona offesa. Va sottolineato che essendo in atto una misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e/o di divieto di avvicinamento l'arrestato dovrà avere un autonomo domicilio. Successivamente, ricevuti gli atti nelle 24 ore: - valuterà se vi sono i presupposti per la convalida dell'arresto, anche verificando se possa ravvisarsi la flagranza o quasi flagranza di un ulteriore segmento di abitudine dei delitti di stalking o maltrattamenti, procedendo in tal caso nel modo consueto (con richiesta di convalida al Gip). È perciò necessario che la valutazione del PM avvenga attraverso un esame completo del fatto, dopo la lettura degli atti depositati dalla PG e l'acquisizione di eventuali ulteriori elementi. Questa la ragione per cui non può disporsi in modo meccanico e automatico all'immediata liberazione dell'arrestato all'atto del deposito degli atti, anche in via telematica, da parte della PG..

Procederà qualora ravvisi il solo delitto di cui all'art. 387-bis c.p.p. alla liberazione dell'arrestato.

Richiede la convalida, ex art. 121, comma 2, disp. att. c.p.p., trasmettendo al Gip copia del fascicolo; - dispone l'immediata consegna del fascicolo al PM titolare che, sulla base del progetto organizzativo, viene individuato all'atto dell'iscrizione nel PM del procedimento nel quale è stata emessa la misura violata. Il PM titolare, potendo valutare tutte le circostanze del caso (relative anche al procedimento principale), ricorrendone i presupposti, richiederà l'aggravamento della misura

Il PM comunque rappresenterà al Giudice l'urgenza di provvedere sull'aggravamento della misura cautelare violata in considerazione della contestuale liberazione dell'arrestato. Stante l'urgenza, qualora non possa provvedere immediatamente il PM titolare, valgono gli ordinari criteri di sostituzione immediata previsti (PM di turno esterno).

Siena, li 18 ottobre 2021

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Salvatore Vitello

